

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
De Maria Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Veca dr.ssa Nella

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

De Maria Stefano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 05 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Veca dr.ssa Nella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

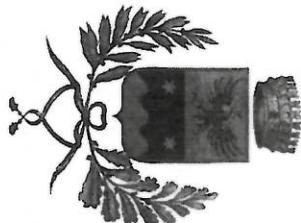
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI LOREGGIA
PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- ☐ ORIGINALE
☐ COPIA

N. 18

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E TARIFFE PER OCCUPAZIONE AREA MERCATALE - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di maggio alle ore 21.40 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
DE MARIA STEFANO	X	
MARCHESA GRANDI PAOLO	Vicesindaco	X
BATTI MATTIA	Assessore	X
TOTALI	2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, De Maria Stefano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'Imposta Comunale di pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP;
- l'art. 1, comma 837, della stessa Legge, istituisce il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che dal 2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge stessa, il prelievo sui rifiuti;

Visti i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Loreggia, sono le seguenti:

Tipo tariffa	Importo
Tariffa standard annua	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60
Tariffa occupazioni permanenti cav e condutture	€ 1,50

Visti i commi 841 e 842, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Loreggia, sono le seguenti:

Tipo tariffa	Importo
Tariffa standard annua	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, il quale all'art. 3, comma 2, ha differito al 31.05.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e smi., dal Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, per l'anno 2021, come riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di considerare, in continuità con la precedente normativa, il territorio comunale ZONA UNICA per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000 e smi", stante l'urgenza di provvedere in merito.

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che prevede che "I termini per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione".

Preso atto che il Consiglio Comunale nella seduta del 26.03.2021 con atto n. 3 ha approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Dato atto che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è considerato ZONA UNICA;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

